



subordinata alla verifica da parte del Centro Medico Legale di Sede del definitivo provvedimento assunto dalla **Commissione Medica di Verifica** e conclusosi con un disconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità.

Solo dopo la verifica della mancata convalida o della cessazione dello stato di handicap in condizione di gravità (qualora tale condizione sia riconosciuta solo in via temporanea e per un numero definito di mesi), le Sedi provvederanno al recupero delle prestazioni concesse:

- **in misura totale**, qualora la CMV non abbia convalidato *ab origine* lo stato di handicap grave;
- **per i soli benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenza della condizione di gravità dell'handicap** così come convalidato con provvedimento definitivo della medesima Commissione Medica di Verifica.

Ovviamente l'Istituto non può effettuare nessun intervento circa l'opportunità o meno di consentire l'eventuale **trasformazione in ferie** dei permessi così goduti, trattandosi di materia inerente al contratto di lavoro.

Come avete potuto notare **l'utilizzo della certificazione provvisoria** può mettere il lavoratore in una situazione di particolare difficoltà anche con il datore di lavoro, pertanto è necessaria molta cautela al fine di evitare assenze dal lavoro non giustificate e l'erogazione di prestazioni indebite.

Patologie oncologiche

Al limite dei 6 mesi fanno eccezione le **patologie oncologiche** per il cui accertamento esiste la speciale previsione normativa di cui all'articolo 6 comma 3 bis della **Legge n.80 del 9 marzo 2006** e cioè: *“l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”*.

Il “medico specialista”

Ci si è chiesti se il *“medico specialista, nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL che assiste il minore”* può essere individuato nel medico dell'Ospedale.

La **circolare INPS 32/2006** distingue tra il medico dipendente dell'ospedale che visita in ambulatorio la persona oggetto di valutazione per handicap ed il medico che segue in corsia il soggetto per quel ricovero, alla conclusione del quale si stia procedendo all'emissione del certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità (con validità di 6 mesi), in attesa del giudizio definitivo da parte della competente Commissione ASL così come perfezionato dalla Commissione medica di verifica.

Nel primo caso il medico ospedaliero che segue il soggetto, per poter validamente emettere la certificazione provvisoria, deve essere **specialista** nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che qualifica, anche se provvisoriamente, il soggetto menomato/minorato quale *“portatore di handicap in situazione di gravità”*.

Nel secondo caso, il requisito specialistico transita *dal medico al reparto* in cui il soggetto è stato ricoverato e quindi è sufficiente che sia il **reparto “specializzato”** nelle patologie di interesse.

In ogni caso i permessi o congedi per l'assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di **ricovero**.

Infine, il “medico dell'Ospedale” che può rilasciare il certificato provvisorio non è solo quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica e, cioè: aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche come i policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68, istituti sanitari privati qualificati presidi USL ed enti di ricerca.

Lo stato di gravità ex L.104/92

Altra questione dibattuta in passato è se il certificato dello specialista ASL, per essere idoneo a sostituire